

2. effettuare l'ormeggio con cavi idonei ed in numero sufficiente nonché con un congruo numero di parabordi allo scopo di evitare danni e/o incidenti alle altre unità affiancate;
3. eseguire prontamente i movimenti lungo banchina, che dovessero rendersi necessari su semplice disposizione verbale impartita dalla Autorità marittima;
4. controllare periodicamente le condizioni di sicurezza e di galleggiabilità dell'unità, il relativo ormeggio e procedere al suo rinforzo qualora necessario;
5. utilizzare i servizi igienici di bordo solo in caso l'unità sia dotata di specifiche installazioni per la raccolta degli scarichi, ai sensi delle vigenti norme. E' vietato comunque soggiornare a bordo;
6. dare immediato avviso alla Autorità Marittima, in caso di sversamento di idrocarburi o altra forma di inquinamento ambientale in ambito portuale, ed adottare ogni utile provvedimento per contenere o limitare i danni causati dal proprio comportamento o sotto la propria responsabilità;
7. evitare ogni forma di inquinamento acustico ed elettromagnetico legato all'utilizzo del radar.

#### **Art. 7 – DIVIETI IN AMBITO PORTUALE**

1. In tutto l'ambito interno del porto è vietato effettuare qualsiasi tipo di pesca con qualsiasi tipo di attrezzo sia da terra che da bordo (ad eccezione dei soggetti autorizzati) nonché la raccolta di frutti di mare e molluschi.
2. Nello specchio acqueo portuale è vietato navigare a vela (le relative unità dovranno durante le manovre utilizzare il motore ausiliario), o utilizzare tavole a vela;
3. Nello specchio acqueo portuale, nonché dai massi frangiflutti posti a protezione delle strutture portuali, è vietato effettuare la balneazione
4. Nello specchio acqueo portuale è vietato lo sci nautico e il canottaggio, nonché qualsiasi tipo di immersione subacquea se non preventivamente autorizzata dall'Autorità Marittima.
5. E' vietato l'uso di segnali acustici salvo che per motivi di sicurezza, nonché l'effettuazione di lavori rumorosi; dovrà essere evitata qualunque attività o comportamento (radio, televisione, giradischi ad alto volume, schiamazzi, etc.) che possa disturbare la quiete altrui. L'esecuzione di lavori di manutenzione e riparazione che comportino possibilità di disturbo o pericolo di danni a cose e persone è subordinata al preventivo nulla osta da parte dell'Autorità Marittima
6. E' vietato ingombrare con oggetti, materiale ed altro le banchine, i moli ed i pontili, i piazzali e le strade di transito.
7. E' vietato effettuare sui pontili e sulle banchine lavori che possano sporcare o arrecare danni.
8. La pesca sportiva è consentita ai soli soggetti in possesso di specifica e personale autorizzazione, di cui al successivo art. 15;
9. E' vietato ancorarsi alla fonda con l'ancoraggio, posizionare boe, gavitelli e corpi morti ad eccezione di quelli autorizzati;
10. E' vietato effettuare qualsiasi tipo di navigazione differente da quella indicata all'art. 4 capo I del presente regolamento;

11. E' vietato in tutto l'ambito portuale, effettuare il lavaggio degli autoveicoli e/o di cose;
12. È vietato lasciare i motori delle unità navali in funzione una volta completata la manovra di ormeggio;
13. E' vietato effettuare il lavaggio del pescato e di prodotti ittici in genere, utilizzando le acque portuali;
14. E' vietato effettuare l'alaggio e il varo mediante mezzi meccanici di sollevamento, salvo quanto disposto dal successivo art. 9;
15. E' vietato effettuare il deposito di unità navali in banchina, senza autorizzazione all'occupazione rilasciata dalla Autorità Comunale di San Lucido (CS), ente gestore del demanio marittimo.
16. E' vietato circolare o sostare con qualsiasi tipo di veicolo o altro mezzo di locomozione non autorizzato.

## CAPO II

### DELLE ATTIVITA'/LAVORI SOTTOPOSTI A PARTICOLARE VIGILANZA

#### Art. 8 - LAVORI CON FIAMMA

- In porto, a bordo delle unità ormeggiate è consentita l'effettuazione esclusivamente dei lavori con fiamma considerati di scarsa rilevanza, come definibili alla luce del dispaccio prot. n. DEM3/850 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti in data 28.03.2002.
- In merito, devono essere tassativamente ottemperate le disposizioni di cui all'Ordinanza di sicurezza nr 4/2012 in data 23.03.2012 di questo Ufficio Circondariale Marittimo in materia di lavori a bordo.
- La relativa istanza potrà essere trasmessa al Comando in intestazione anche per il tramite dell'Ufficio Locale Marittimo di Paola, il quale formulerà un parere preliminare non vincolante.

#### ART. 9 - ALAGGIO E VARO DELLE UNITÀ

Ferme restando le disposizioni in materia di alaggio e varo a mezzo gru in ambito portuale di cui all'Ordinanza 06/2010 del 18.03.2010 di questo Ufficio Circondariale Marittimo, con riferimento al "Porticciolo" di San Lucido si **DISPONE** che:

- *Le operazioni di alaggio e varo unità devono essere effettuate utilizzando in linea di principio lo scivolo esistente lungo la banchina parallela al lungomare; eventuali varianti dovranno essere preventivamente autorizzate dal questa Autorità Marittima.*
- *Le unità da diporto munite di carrelli e idonei argani e verricelli possono essere alate o varate liberamente senza obbligo di comunicazione solo dai rispettivi proprietari servendosi dell'apposito scivolo il cui utilizzo avviene in piena ed esclusiva responsabilità dell'utente, il quale prima delle operazioni deve accertarsi della sussistenza delle condizioni di agibilità, nonchè della presenza di valida copertura assicurativa dei mezzi terrestri e navali utilizzati, ottemperando altresì alle prescrizioni di cui all'art. 3 dell'Ordinanza nr. 06/2010 sopra richiamata.*
- *L'accesso allo scivolo deve essere effettuato da un solo veicolo per volta per il tempo strettamente necessario all'alaggio o alla messa a mare; eventuali veicoli in attesa di effettuare la medesima operazione dovranno sostare a distanza di sicurezza evitando di arrecare intralcio alla circolazione portuale.*
- *Poiché l'attività di alaggio e varo rientra tra quelle da sottoporre a particolare vigilanza ai sensi dell'Ordinanza nr. 1/12 dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Cetraro, qualora effettuata da ditta idonea per conto terzi, iscritta ai sensi dell'art. 68 c.n., dovrà essere svolta esclusivamente previa comunicazione da presentare*

almeno 3 giorni prima dell'attività a questo Comando per il tramite dell'Ufficio Locale Marittimo di Paola.

- In ogni caso l'effettuazione delle operazioni di alaggio e varo resta subordinata alle certificazioni tecniche pertinenti ai collaudi – comprensivi delle prove di carico – della banchina interessata e pertanto la sua idoneità a sopportare il carico massimo ammissibile. La destinazione di parte delle banchine su cui effettuare le suddette operazioni saranno individuate dal Comune di San Lucido. In caso contrario le operazioni di cui trattasi saranno consentite solo in caso di situazioni emergenziali (ad es: unita' affondata o in procinto di affondare).

#### **ART. 10 – SBARCO DEL PESCATO**

- L'Ordinanza n° 05/2010 in data 10 febbraio 2010 della Capitaneria di Porto di Vibo Valentia Marina individua il cosiddetto "porticciolo" di San Lucido quale punto di sbarco per i prodotti della pesca;
- In applicazione delle vigenti normativa igienico-sanitaria (Reg. CE 852/2004 e 853/2004) il Comando in intestazione ha proceduto ad effettuare, in data 15 febbraio 2011, apposito sopralluogo congiunto con il Dirigente del Settore alimenti dell'Asp di Cosenza.
- Nel relativo verbale, si è dichiarata la banchina lato nord del porticciolo di San Lucido idonea allo sbarco del pescato, con prescrizioni utili a evitare l'alterazione dei prodotti ittici quali realizzazioni di strutture anche amovibili per effettuare le ispezioni a carattere igienico-sanitario e di interventi di manutenzione finalizzati all'allontanamento di materiali depositati in porto.
- Pertanto, nel rispetto delle norme nazionali e sovranazionali vigenti, è consentito l'utilizzo da parte dei MM/PP della banchina lato nord del porticciolo di San Lucido per lo sbarco dei prodotti della pesca, ad eccezione del "tonno rosso" che deve essere sbarcato esclusivamente nei porti designati (il più vicino è Vibo Valentia Marina);
- Il Comandante dell'unità da pesca avrà cura di adottare ogni cautela utile per evitare l'alterazione igienico-sanitaria del prodotto nella fase di sbarco, con particolare riferimento al contatto con materiale vario che possa risultare depositato in banchina e al mantenimento del prodotto in appositi contenitori con apposizione di ghiaccio.
- Lo stesso dovrà altresì fare in modo che le suddette operazioni commerciali si svolgano in sicurezza per le persone interessate e, comunque, senza arrecare intralcio alla circolazione veicolare ed al transito dei mezzi di soccorso nonché ostacolo o impedimento a concomitanti, similari e/o diverse operazioni poste in essere da altri utenti portuali.
- Spetta all'Ente competente alla gestione del Demanio Marittimo l'eventuale individuazione di appositi spazi destinati al collocamento di strutture amovibili utili a garantire la sicurezza igienico-sanitaria delle operazioni di sbarco del pescato, per come raccomandato nel sopra citato verbale congiunto dell'Asp e dell'Autorità Marittima.

#### **Art. 11 - IMPIEGO DI SOMMOZZATORI**

- Nell'ambito dello specchio acqueo del porticciolo e nelle relative adiacenze può operare, previa comunicazione a questa A.M., esclusivamente il personale regolarmente iscritto in apposito registro, ai sensi dell'art. 204 e ss. del D.P.R. 15.2.1952 nr. 328 e del D.M. 13.1.1979, presso questo Ufficio ovvero proveniente da altri uffici purché munito della prescritta autorizzazione esibendo, inoltre, il relativo libretto di ricognizione in corso di validità.
- In caso di particolari ed imminenti necessità correlate alla sicurezza della vita umana ovvero portuale ed in assenza di personale iscritto prontamente reperibile, è facoltà di questa A.M. autorizzare l'impiego di sommozzatori a condizione che gli

stessi risultino specialisti, muniti di regolare brevetto rilasciato da organismi Nazionali riconosciuti dal C.O.N.I,

- Le unità navali presso cui è eventualmente operante un sommozzatore hanno l'obbligo di tenere alzata a riva, o comunque nel punto più alto, ben visibile la bandiera A (ALFA) del C.I.S, avvisando contestualmente le unità in transito di prestare la massima attenzione.
- A tali ultime unità è fatto obbligo di procedere con la massima prudenza mantenendosi a non meno di mt. 50 dalla zona di intervento del sommozzatore.

### CAPO III

#### NORME DI CIRCOLAZIONE ALL'INTERNO DEL PORTO

#### ART. 12

**1. PREMESSA:** *La disciplina della circolazione nei porti attiene a valutazioni di carattere operativo e di sicurezza e, pertanto, rientra nella competenza funzionale dello Stato come delineata dalla vigente normativa (art. 98 D.lvo 112/98 e artt. 5 e 6 D.lvo 285/1992 – Nuovo Codice della Strada) che ne affida l'organizzazione all'Ordinanza del Capo del Circondario Marittimo.*

#### **2. DISCIPLINA DEGLI ACCESSI, CIRCOLAZIONE E SOSTA PEDONALE**

- ❖ Nell'ambito portuale sono ammessi l'accesso, la circolazione e la sosta pedonale esclusivamente lungo le banchine.
- ❖ I pedoni devono circolare e sostare senza intralciare le operazioni portuali e le attività nautiche in genere. Gli stessi devono mantenersi a distanza di sicurezza dal ciglio banchina, prestando attenzione al piano di calpestio e alle scale, evitando eventuali ostacoli/impedimenti.
- ❖ È vietato sedersi su bitte, gradini, e sul ciglio banchine, tuffarsi, camminare sulle scogliere e avvicinarsi ai segnalamenti marittimi.
- ❖ In presenza di condizioni meteorologiche non favorevoli, forte vento o onde infrangenti sui moli, ovvero nelle ore notturne, nel caso di guasto all'impianto di illuminazione e, in generale, nei casi di scarsa visibilità, non è ammesso l'accesso, ad eccezione delle persone che devono raggiungere le unità navali per esigenze di sicurezza della navigazione ovvero per compiere attività operative. Tali persone devono, comunque, circolare prestando la massima attenzione aiutandosi, nel caso di assenza o scarsa illuminazione, con una fonte luminosa.

#### **3. DISCIPLINA DEGLI ACCESSI, CIRCOLAZIONE E SOSTA VEICOLARE**

- ❖ Lungo la banchine del Porticciolo di San Lucido sono ammessi, previa autorizzazione, l'accesso, la circolazione e la temporanea sosta dei veicoli che devono effettuare operazioni di sbarco del pescato o di imbarco/sbarco di attrezzature nautiche dalle unità navali ivi ormeggiate, nonché quelle delle persone che devono raggiungere le unità navali ormeggiate per esigenze di sicurezza ovvero per compiere attività operative, ciclomotori compresi.
- ❖ I veicoli devono procedere alla minima velocità possibile (passo d'uomo), con gli anabbaglianti sempre accesi, mantenendosi a sicura distanza dal ciglio e dando la precedenza ai pedoni.
- ❖ La sosta deve avvenire ad una distanza dal ciglio delle banchine non inferiore a 1,5 metri e in modo da consentire il libero transito pedonale e quello di altri veicoli. Le biciclette devono essere condotte a mano.

- ❖ In presenza di condizioni meteorologiche non favorevoli, forte vento o onde infrangenti ovvero nelle ore notturne, nel caso di guasto all'impianto di illuminazione e, in generale, nei casi di scarsa visibilità, è vietato l'accesso dei veicoli sulle banchine del Porticciolo di San Lucido.
- ❖ I proprietari dei veicoli che intendono accedere all'interno del porticciolo **devono inoltrare apposita istanza in carta semplice** indicando il tipo di veicolo, proprietario, targa, il motivo della richiesta e comunque qualsiasi altra documentazione ritenuta necessaria all'Ufficio Locale M.mo di Paola - con un congruo anticipo rispetto all'operazione da effettuare.
- ❖ Qualora giudicata motivata, agli stessi sarà rilasciato apposito permesso – **annuale o eventualmente limitato in base alla motivazione della richiesta** - all'accesso in porto che dovrà essere esposto in modo visibile sul veicolo autorizzato.
- ❖ I veicoli non dovranno essere lasciati in sosta per più di 12 ore all'interno dell'area portuale pena la decadenza del permesso rilasciato.
- ❖ I permessi rilasciati devono essere riconsegnati a questa A.M. alla naturale scadenza.
- ❖ Possono accedere in porto senza autorizzazione:
  - a) *i mezzi con targa di Stato appartenenti al Corpo delle Capitanerie di Porto – Guardia Costiera, alle Forze di Polizia ed al Corpo dei Vigili del Fuoco nell'espletamento delle funzioni istituzionali, nonché le autoambulanze ed in genere tutti i mezzi ed il personale chiamati per servizi di emergenza e soccorso o vigilanza istituzionale;*
  - b) *Veicoli con targa civile muniti di contrassegno "Servizio di Stato" – "Servizio Regionale" – "Servizio Provinciale" – "Servizio Comunale";*
  - c) *Veicoli del personale dell'Amministrazione Finanziaria – Ufficio delle Dogane;*
  - d) *Veicoli utilizzati dai funzionari del Registro Italiano Navale e del Ministero delle Comunicazioni – Ispettorato Territoriale Calabria - nell'espletamento delle proprie mansioni d'ufficio;*

#### **4. NORME DI DETTAGLIO SULLA CIRCOLAZIONE E PRESCRIZIONI DI SICUREZZA**

- Nelle aree operative la circolazione è consentita in entrambi i sensi di marcia. Sulle banchine ed aree portuali si deve procedere con la massima prudenza e comunque a velocità non superiore ai 10 km/h.
- Per motivi di sicurezza, attesa la necessità di assicurare l'immediato accesso alle aree portuali ad eventuali mezzi di soccorso, è fatto divieto di impegnare gli ingressi alle predette aree con veicoli in sosta ovvero con mezzi di qualsiasi genere.
- È, altresì, vietato il sorpasso tra autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori.

#### **5. SEGNALETICA**

- È fatto obbligo all'Amministrazione Comunale di collocare in porto apposita segnaletica stradale (orizzontale e verticale) in conformità al presente regolamento; in particolare i segnali dovranno indicare:
  - *il pericolo di caduta in mare a causa del ciglio banchinato privo di protezione;*
  - *l'ingresso in area portuale riservato ai soli autoveicoli autorizzati;*
  - *il limite max di velocità da tenersi in tutta l'area portuale;*
  - *i divieti di sosta e fermata lungo le banchine e fuori dalle aree predisposte;*
  - *la fascia di rispetto (1,5 mt) da riservare alle operazioni di ormeggio/disormeggio.*
  - *eventuali stalli destinati al parcheggio delle autovetture*
- È fatto altresì obbligo al predetto Ente di collocare parallelamente al ciglio banchina ad una distanza di metri 1,5 un sistema fisico di protezione per contrastare la caduta accidentale di veicoli nello specchio acqueo.

## CAPO IV – DELLE MISURE ANTINCENDIO

L'Ente Comunale e/o il concessionario predispone e mantiene efficiente e pronto all'uso impianti fissi o mobili antincendio in misura e in quantità previste dalle vigenti norme; provvede altresì all'addestramento del personale al fine di assicurare il primo intervento in caso di incendio. Per tale esigenza, il concessionario, sino all'intervento dell'Autorità Marittima e dei Vigili del Fuoco, interviene immediatamente adottando le misure del caso, impiegando i mezzi ed il personale preposto richiedendo e coordinando ove ricorre il caso, l'impiego dei mezzi di bordo delle unità presenti nel porto e disponendo, se ne ricorra la necessità, il disormeggio e l'allontanamento delle unità con incendio a bordo o di altre che si trovino in prossimità.

In ogni caso provvede ad informare con immediatezza i Vigili del Fuoco e l'Autorità Marittima.

### ART. 13 – IMPIANTI ESISTENTI E OBBLIGHI

- Le sistemazioni fisse antincendio sono in corso di completamento e collaudo a cura dell'Amministrazione Comunale di San Lucido.
- In particolare, la struttura portuale è stata dotata di opere di protezione antincendio in merito alle quali il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Cosenza ha attestato, con nota prot. 6972 del 19.06.2009, la conformità del progetto alla vigente normativa antincendio.
- Nello specifico, l'impianto antincendio del "porticciolo di San Lucido" è composto da idranti – in numero di 7 (sette) – alimentati con una pompa ad immersione dall'acqua di mare.
- E' responsabilità del Comune di San Lucido, fino all'eventuale affidamento gestionale della struttura, provvedere a garantire la costante efficienza dell'impianto suddetto alla cui manutenzione deve essere preposto personale appositamente incaricato, il cui nominativo e recapito telefonico deve essere comunicato all'Autorità Marittima.

Inoltre, ferme restando le disposizioni antincendio previste dalle pianificazioni vigenti, il proprietario/ armatore/conduuttore di unità ormeggiate nel porticciolo deve:

- mantenere mezzi/dotazioni antincendio delle unità in ottimo stato di conservazione, verificandone l'efficienza e l'eventuale scadenza;
- evitare di lasciare sotto tensione, se non necessario, l'attacco elettrico alla banchina e le relative utenze di bordo, isolando quelle non indispensabili e procedendo alla ricarica delle batterie solo quando l'unità è presidiata o comunque controllata;
- verificare la chiusura di tutti i rubinetti dei combustibili (benzina, gasolio, g.p.l., ecc.), che non vi siano fiamme libere o altre condizioni tali da terminare anche la sola possibilità di innesco di incendio a bordo.
- provvedere prioritariamente e rapidamente, in caso di incendio, a mettere in sicurezza gli eventuali occupanti dell'imbarcazione ed allertare immediatamente i vigili del fuoco, tramite 115, e l'Autorità Marittima per l'adozione di misure/interventi tesi a fronteggiare l'emergenza, azionando gli estintori presenti a bordo e/o nel porto e attuando tutte le ulteriori misure ritenute necessarie, in attesa dell'arrivo dei mezzi di soccorso.

## CAPO V – DELLE OPERAZIONI DI RIFORMIMENTO

### ART. 14 - BUNKERAGGIO ALLE UNITÀ NAVALI

- All'interno del Porticciolo di San Lucido non esistono impianti fissi di bunkeraggio;

- Per quanto sopra, come già stabilito nell'Ordinanza Circondariale (n. 02/13 in data 15.02.2013) afferente al bunkeraggio alle unità navali nei porti di giurisdizione, nelle more del completamento della struttura portuale, è tassativamente vietato effettuare operazioni di bunkeraggio e/o travaso e/o trasferimento di combustibili in genere, così come di qualsiasi altra merce pericolosa (per le operazioni consentite solo in caso di necessità si rimanda all'art. 13 del provvedimento ordinativo sopra richiamato).

## ART. 15 – ACQUA

Può essere effettuato il rifornimento di acqua con le modalità stabilite dall'Amministrazione Comunale in quanto trattasi di civico acquedotto.

## CAPO VI – PESCA SPORTIVA NEL “PORTICCIOLO”

### ART. 16

#### 1. AUTORIZZAZIONE

- All'interno del “cosiddetto Porticciolo di San Lucido” la pesca sportiva individuale potrà essere esercitata solo ed esclusivamente per fini sportivi e non lucrativi.
- L'esercizio di tale attività può essere esercitata solo a mezzo di “Lenza” e “Canna” con o senza mulinello esclusivamente e limitatamente alle seguenti banchine:
  - **Banchina Molo di sottoflutto lato sud, ad una distanza minima di metri lineari 10 da cavi di ormeggio in tensione;**
- La pesca sportiva individuale nel “porticciolo di San Lucido” potrà essere esercitata da parte di chi è in possesso di regolare AUTORIZZAZIONE rilasciata dall'Ufficio Circondariale Marittimo di Cetraro con validità annuale (anno solare).
- Gli interessati ad esercitare la pesca sportiva individuale nel “porticciolo di San Lucido” purchè maggiorenni, o gli esercenti la potestà per i minorenni (comunque di età non inferiore ad anni 14), per ottenere l'autorizzazione di cui al precedente punto “a”, dovranno presentare apposita istanza in marca da bollo alla Sezione Tecnica dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Cetraro – anche per il tramite dell'Ufficio Locale Marittimo di Paola, indicando le complete ed esatte generalità ed allegando la seguente documentazione:
  - *n. 1 (una) marca da bollo del valore corrente;*
  - *polizza assicurativa per eventuali incidenti che dovessero verificarsi in occasione dell'attività di pesca sportiva in porto o “tessera da atleta ” rilasciata da un ente o Federazione di Pesca sportiva in acque marittime, riconosciuta, in corso di validità che assicuri la responsabilità civile per i danni a terzi;*
  - *fotocopia dell'attestazione di iscrizione di pescatore sportivo al sito del Ministero Politiche Agricole A.F.*
- L'autorizzazione e la polizza assicurativa (o tessera da atleta) dovranno essere sempre tenute al seguito al fine di poterle esibire a richiesta agli organi di Polizia.

#### 2. MODALITA' DI ESERCIZIO

- L'attività di pesca sportiva individuale all'interno del “porticciolo di San Lucido” è consentita tutti i giorni dall'alba al tramonto.
- I minorenni autorizzati possono esercitare l'attività solo se accompagnati da un maggiorenne.
- L'attività di pesca sportiva individuale può essere esercitata solo ed esclusivamente a mezzo di n. 1 canna o n. 1 lenza per ciascun pescatore autorizzato.
- I pescatori sportivi dovranno accedere all'area riservata alla pesca sportiva, solo ed esclusivamente a piedi.

- I pescatori sportivi, transitando lungo le banchine del porto, non dovranno in alcun modo intralciare le operazioni e i traffici portuali eventualmente in corso.
- I pescatori sportivi dovranno interrompere l'attività di pesca su ordine anche verbale da parte dell'Autorità marittima.
- La pesca sportiva individuale deve essere interrotta qualora arrechi disturbo al regolare svolgimento delle attività portuali.
- Il pescatore sportivo autorizzato ha l'obbligo di ripristinare l'area occupata ripulendola da ogni materiale prodotto o impiegato durante l'esercizio dell'attività.
- Per necessità connesse a situazioni contingenti o durature di sicurezza portuale, polizia, o altri motivi di pubblico interesse o per altri imprevedibili motivi e ad insindacabile giudizio dell'Autorità Marittima, l'esercizio della pesca sportiva in porto potrà essere sospesa e le autorizzazioni rilasciate potranno essere revocate.

### 3. – DIVIETI -

#### **Ai pescatori sportivi è vietato:**

- a) Catturare giornalmente specie ittiche in quantità superiore a 5 kg, ad eccezione dei singoli esemplari con peso superiore. Non può essere catturato giornalmente più di un esemplare di cernia a qualunque specie appartenga.
- b) Pescare con strumenti, metodi (es. del tipo a strappo ecc.) e usare pasture in contrasto con le vigenti disposizioni in materia.
- c) Abbandonare o gettare rifiuti di qualsiasi genere all'interno del porto.
- d) Circolare (ad eccezione della zona riservata) e sostare lungo le banchine del porto.
- e) Provocare rumori molesti, compresa diffusione di musica o pubblicità ad alto volume.
- f) Posizionare sul punto di banchina interessato dall'attività di pesca sportiva, ombrelloni o attrezzature similari.
- g) Esercitare l'attività di pesca sportiva individuale presso banchine che non siano espressamente autorizzate nonché nei pressi delle ostruzioni del Porto.
- h) Catturare specie ittiche non consentite da Leggi e/o Regolamenti.
- i) Vendere o commercializzare il prodotto della pesca sportiva.

## CAPO VII

### *DEI DEPOSITI SULLE BANCHINE E DEI LAVORI ALLE UNITA' A SECCO*

#### **Art. 17 – DEPOSITI SU BANCHINE ED AREE PORTUALI -**

- Non è consentito depositare e lasciare merci, attrezzature da pesca e quant'altro sulle banchine portuali se non per il tempo strettamente necessario alle operazioni commerciali delle unità e/o riparazioni temporanee.
- Eventuali contingenti necessità connesse a specifiche attività lavorative potranno essere sottoposte alla valutazione dell'Autorità Marittima previa istanza in carta semplice indirizzata all'Ufficio Locale Marittimo di Paola che, se del caso, rilascerà apposito Nulla Osta.
- La sosta a secco di eventuali unità da pesca o da traffico, sulle banchine, per esigenze connesse a lavori di manutenzione ordinaria e/o straordinaria di lieve entità non strutturali è consentita per massimo gg. 7 (sette), previa autorizzazione da parte dell'Autorità competente – Civica Amministrazione di San Lucido – che dovrà contenere l'espressa indicazione del termine finale della sosta, a condizione che le operazioni di manutenzione ordinaria dell'unità avvengano con il rispetto delle norme ambientali e di sicurezza.

#### **Art. 18 – LAVORI E DIVIETI**

Sulle banchine del "porticciolo" di San Lucido È **VIETATO** effettuare sulle unità a secco:



- Interventi strutturali allo scafo e alle sovrastrutture;

I lavori **CONSENTITI** sono i seguenti:

- Lavori di pulizia della carena;
- Lavori di pitturazione alle unità di qualsiasi genere;
- Sostituzione zinchi ed eliche e piccole attività di carpenteria navale

**ALLE SEGUENTI CONDIZIONI:**

- ✓ Siano svolti in aree attrezzate – da individuare a cura dell'Ente gestore del Demanio Marittimo - dotate di sistemi di raccolta delle acque/rifiuti/colaggi derivanti da tali lavori e debitamente delimitate a mezzo di strutture visibili anche in ore notturne;
- ✓ Nel rispetto della normativa in materia di sicurezza del lavoro;
- ✓ Inoltre, al fine di preservare la banchina dai residui delle lavorazioni, il proprietario dell'unità deve collocare uno o più teli impermeabili, in grado di raccogliere tutti i rifiuti;
- ✓ Al termine dei lavori il proprietario/utilizzatore dell'unità deve pulire accuratamente l'area utilizzata ed i relativi rifiuti devono essere smaltiti e conferiti secondo tipologia e norma (es. speciali, nocivi, etc.)

## CAPO VIII – DEL CONFERIMENTO DEI RIFIUTI -

### ART. 19

**1. PREMESSA:** *Il carattere di provvisorietà del cosiddetto "porticciolo" di San Lucido, tutt'ora in fase di completamento da parte della locale amministrazione comunale, fa sì che la struttura non sia ancora classificata tra le infrastrutture portuali di cui alla Legge 84/94. Ciò all'attualità non consente pertanto di dare applicazione al D.Lgs. 182/2003, attuativo della Direttiva 2000/59/CE in materia di conferimento dei rifiuti prodotti dalle navi.*

Ciò posto, si ritiene comunque necessario disciplinare, sia pure in maniera non definitiva, le modalità di conferimento di cui sopra, stante l'effettiva utilizzazione delle infrastrutture e dello specchio acqueo da parte di unità da pesca e da diporto e la conseguente necessità di poter fruire di servizi di raccolta dei rifiuti inevitabilmente prodotti.

Con riferimento agli anni 2013 e 2014, gli accosti delle unità da diporto e da pesca presso le banchine e pontili galleggianti in concessione sono stimabili in:

- 150 per unità da pesca;
- 250 per unità da diporto.

Da cui, la stima dei conferimenti annui per quantità e tipologie dei rifiuti e dei residui del carico può essere così sintetizzata:

Codice CER	Tipo	Categoria	Quantità
130200	Oli usati motori ed ingranaggi	Fanghi	/
		Acqua di sentina	/
		Altro (olio)	20 mc.
200108	Rifiuti	Rifiuti alimentari	50 Kg.
		Rifiuti alimentari (D.M. 22.05.2001)	/
		Plastica	30 Kg.
		Carta	40 Kg.
		Vetro	25 Kg.
		Lattine	20 Kg.
		Altro (rifiuti urbani non differenziati)	150 kg.
200139			
200101			
200102			
200301			

	residui diversi dai residui del carico ed i rifiuti associati al carico		/
--	---	--	---

**2. RSU e RIFIUTI ALIMENTARI:** Per quanto detto nella premessa del presente articolo, nel "porticciolo di San Lucido" non è operativa alcuna Ditta autorizzata ai sensi del D.Lgs. 182/2003, alla raccolta dei rifiuti prodotti a bordo delle navi, né sono presenti apposite *port facilities*.

Pertanto è possibile conferire nel "porticciolo" di San Lucido solo ed esclusivamente rifiuti alimentari (esclusi quelli di cui al Decreto del Ministero della Sanità in data 22.05.2011) prodotti a bordo e/o comunque ogni altra tipologia di rifiuto assimilabile agli urbani, che dovranno essere depositati nei cassonetti per la raccolta differenziata – in numero congruo rispetto ai dati statistici sopra riportati - appositamente collocati dall'Amministrazione Comunale in ambito portuale e da cui verranno raccolti da Ditta incaricata dal medesimo Ente Locale.

Il conferimento di qualsiasi altro tipo di rifiuto non assimilabile agli urbani e quindi non contemplato nel servizio di raccolta garantito dalla Ditta incaricata dall'Amministrazione civica dovrà avvenire a mezzo Ditte abilitate ed iscritte nell'Albo nazionale delle Imprese che esercitano attività di gestione dei rifiuti con le modalità e gli oneri spettanti secondo la normativa vigente in materia. I materiali/rifiuti raccolti dai fondali marini e derivanti dalle attività di pesca dovranno essere conferiti con le modalità previste dalle norme vigenti a seconda della loro tipologia (rifiuti ingombranti, pneumatici, etc.) a cura dell'Amm.ne Com.le di San Lucido tramite la ditta appaltatrice del servizio.

**3. OLI, FILTRI e BATTERIE ESAUSTE:** Nel "porticciolo" di San Lucido non è presente una stazione ecologica attrezzata per il conferimento di rifiuti pericolosi quali fusti/contenitori metallici/plastici contenenti oli lubrificanti e i filtri nonché le batterie esauste.

Pertanto, i Comandanti/conduttori delle unità da pesca e da diporto che ormeggiano nel "porticciolo di San Lucido", qualora abbiano necessità di conferire i suddetti rifiuti DEVONO riconsegnarli ai fornitori dai quali vengono acquistati i ricambi, oppure consegnarli direttamente ai Consorzi *ex lege* affidatari del servizio di raccolta.

Nelle more dell'eventuale realizzazione – a cura del Comune di San Lucido - di apposite *port facilities* in ambito portuale idonee a ricevere tali categorie di rifiuti, e' fatto assoluto divieto di abbandonare tali rifiuti in ambito portuale o in prossimità dei cassonetti per gli RSU ivi collocati.

#### **4. CONCLUSIONI E DIVIETI:**

1. Tutti i rifiuti non pericolosi prodotti durante lo svolgimento delle attività portuali rientrano, nel Decreto Legislativo 152/2006, tra i rifiuti speciali e, pertanto, dovranno essere conferiti secondo le modalità di cui allo stesso decreto a ditte autorizzate che dovranno provvedere allo smaltimento e/o al recupero, ovvero al servizio di nettezza urbana organizzato dal Comune di San Lucido nel rispetto della normativa vigente in materia di assimilazione al rifiuto urbano.
2. I concessionari di aree demaniali ubicate all'interno dell'area portuale devono mantenere un adeguato livello di pulizia delle aree in concessione e limitrofe.
3. In ragione del limitato numero delle unità che scalano il "porticciolo" di San Lucido, della ridotta quantità e della specificità dei rifiuti, non sono previsti procedimenti di pretrattamento dei rifiuti solidi, liquidi e dei residui del carico.

4. Ferme restando le vigenti disposizioni in materia di scarico in mare di rifiuti da navi previste dalla normativa nazionale ed internazionale e fermo restando il divieto di abbandono di cui al Decreto Legislativo nr. 152/06, nell'ambito portuale di San Lucido è fatto assoluto divieto di gettare rifiuti di ogni genere in banchina, e nello specchio acqueo portuale.
5. Il Comune di San Lucido direttamente o indirettamente tramite ditta esterna provvede alla raccolta degli RSU e assimilabili (anche raccolti in mare) e alla pulizia delle banchine e degli ambiti portuali.
6. I responsabili delle unità presenti in porto, si evidenzia, sono tenuti ad osservare le seguenti disposizioni a carattere preventivo e generale:
  - a. in caso di sversamento di idrocarburi in acqua o sulle banchine, moli o pontili, il responsabile deve immediatamente avvisare il Comune, il concessionario e questa A.M. e intraprendere subito tutti i provvedimenti atti a contenere e limitare il danno avendo cura di informare il personale delle unità vicine e quanti si trovino in luogo;
  - b. ogni unità dovrà adottare le misure necessarie ad evitare lo sversamento in mare di miscele di idrocarburi e acque (acque di sentine); tali miscele potranno essere conferite a terra recapitandole negli appositi luoghi di raccolta, qualora previsti e realizzati dall'Amm.ne Comunale, altrimenti dovranno essere conferiti nel primo porto utile di attracco;
  - c. ogni imbarcazione deve controllare, prima di ormeggiarsi, che non esistano residui di perdite di idrocarburi in sentina e/o in acqua;
  - d. gli estintori devono essere rispondenti ai regolamenti in vigore, in numero sufficiente ed in perfetta efficienza;
  - e. in caso di inizio di incendio i responsabili dell'unità interessata dovranno impiegare immediatamente i mezzi antincendio di bordo, provvedendo, nel contempo, e con il mezzo più rapido, ad avvertire i VV.F., questa A.M., il Comune e il concessionario;
  - f. prima della messa in moto dei motori l'utente deve provvedere all'aerazione del vano motore per permettere la fuoriuscita dei fumi combustivi;
  - g. gli impianti elettrici di bordo devono essere mantenuti in perfetto stato di funzionamento e manutenzione; in assenza di personale a bordo, il comandante o il proprietario dell'unità dovrà disporre affinché siano disalimentate dalla fonte tutte le utenze elettriche (generatori, batterie servizi, batterie del motore, il cavo elettrico per l'alimentazione da terra, etc.);
  - h. i compartimenti di bordo contenenti le bombole di gas liquido devono essere adeguatamente aerati; quando l'unità resta incustodita le bombole devono essere chiuse;
  - i. Le spese relative agli interventi operati in conseguenza all'inquinamento da idrocarburi provocato o di incendio di cui al presente articolo, sono a carico dell'utente responsabile, oltre all'eventuale risarcimento dei danni arrecati a terzi e agli arredi ed opere portuali.

## **CAPO IX – DELLE CONCESSIONI IN AMBITO PORTUALE**

### **ART. 20**

#### **OBBLIGHI DEI SOGGETTI CONCESSIONARI**


- L'eventuale occupazione, stagionale e non, delle banchine o di parte di esse e dello specchio acqueo portuale può essere assentita solo dall'Ente preposto *ex lege* alla

gestione del demanio marittimo e portuale, vale a dire l'Amministrazione Comunale di San Lucido, previa acquisizione dei pareri previsti dalle norme vigenti.

- L'eventuale concessionario demaniale marittimo che occupi parte dello specchio acqueo interno al "porticciolo" con pontili galleggianti e/o corpi morti allo scopo di mantenere un punto di ormeggio per la nautica da diporto è tenuto a garantire:
  - L'efficienza del servizio antincendio ed antinquinamento in misura adeguata al numero massimo delle unità potenzialmente ormeggiate;
  - la sicurezza intrinseca dei sistemi di ormeggio (bitte, anelli, corpi morti, ecc.);
  - l'adozione di tutte le misure necessarie dettate per la salvaguardia della sicurezza della navigazione all'interno dello specchio acqueo e dei beni demaniali in concessione, fatti salvi gli obblighi in capo a terzi dettati da norme di legge o da obbligazioni contrattuali;
  - l'esercizio dello scivolo per il servizio di alaggio e varo e, qualora previsto dall'atto concessorio, il servizio di alaggio e varo unità sulle banchine, con l'osservanza di quanto disposto all'art. 9 del presente Regolamento;
  - la piena funzionalità dei segnalamenti marittimi previsti;
  - l'assistenza radio/telefonica all'utenza portuale;
  - il servizio di pronto intervento in caso di emergenza al fine di porre in essere le azioni descritte al precedente Capo III, tenendosi altresì a disposizione delle autorità competenti;
  
- Inoltre la ditta concessionaria dovrà garantire:
  - la reperibilità del proprio personale per eventuali situazioni di emergenza 24 ore su 24, redigendo a tal fine un "Piano delle emergenze" da estendere in copia all'Autorità Marittima, comprensivo anche dei recapiti del personale reperibile;
  - tenere prontamente disponibili all'interno della locale direzione i numeri di telefono utili da utilizzare in caso di emergenza, nonché copia delle Ordinanze emanate da questa Autorità Marittima nelle materie di interesse dell'utenza portuale;
  - tenere armata ed equipaggiata almeno una unità a motore, riconoscibile dalle scritte laterali, corredata oltre che delle dotazioni previste, di un apparato radio VHF di tipo portatile e/o telefono cellulare, per le esigenze di pronto intervento operativo e per le necessità connesse con la gestione del porto;
  - Il concessionario di pontili galleggianti avrà l'obbligo di tenere un apposito registro anche in formato elettronico contenente i dati delle unità ormeggiate nei propri pontili (sigla di iscrizione imbarcazione, matricola scafo e/o motori per i natanti e comunque i dati anagrafici dell'utilizzatore/proprietario/comandante dell'unità in ogni caso).
  - Il concessionario avrà altresì l'obbligo, per eventuali necessità di verifiche /controlli di mettere prontamente a disposizione dell'Autorità Marittima ed ogni altra forza di polizia, per le finalità connesse ai relativi compiti istituzionali, il predetto registro che dovrà essere mantenuto appositamente aggiornato, rispondendo direttamente in caso di richiesta sulla presenza di unità nello specchio acqueo in concessione.
  - Le restanti disposizioni in materia di utilizzo del demanio marittimo all'interno del porticciolo, saranno dettate dall'Ente Gestore, previo parere dell'Autorità Marittima e degli altri Enti/Uffici eventualmente interessati

-----  
La presente deliberazione viene letta, approvata e sottoscritta.

Il Segretario Comunale  
Dr.ssa Algieri Santa Rosaria



Il Presidente  
Adelina Nesci



-----  
La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Comunale addì 18.09.2015 e vi resterà affissa per quindici giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 124, 1° comma del D.Lgs 18/08/2000 n° 167.  
Prot. n° 766 del 18.09.2015

L'incaricato del Servizio



Il Segretario Comunale  
Dr.ssa Algieri Santa Rosaria



-----  
La suesesa deliberazione:

- è stata dichiarata immediatamente eseguibile e divenuta esecutiva (art. 134, comma 4, D.Lgs. n° 267 del 18/08/2000)
- è divenuta esecutiva trascorsi dieci giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 4, D.Lgs. n° 267 del 18/08/2000)

Data \_\_\_\_\_

Il Segretario Comunale  
Dr.ssa Algieri Santa Rosaria

-----